

Allegato 2

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. __ atti privati/2025

(Schema di) Convenzione ai sensi dell'art. 23, comma 1 della L.P.

13/2007 per la realizzazione di interventi di accompagnamento al lavoro

per persone residenti nella Comunità della Paganella

Art. 1 - Oggetto

1 La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità della Paganella ed il soggetto prestatore con riferimento alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2 Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di intervento così come declinate nelle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 173/2020 (di seguito Catalogo):

- scheda 7.1 Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi
- scheda 7.2 Tirocinio di inclusione sociale in azienda
- scheda 7.3 Centro del fare

3 Per la descrizione puntuale dei singoli interventi e dei rispettivi destinatari si rimanda a quanto indicato nel Catalogo e nel documento *Linee di intervento e criteri per la determinazione del costo del servizio*, allegato 2 alla deliberazione di Giunta comunale di Trento n. 314 di data 28/11/2022 (di seguito Linee di intervento).

Art. 2 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione fino al 31

dicembre 2027.

Art. 3 - Modalità di attivazione e realizzazione degli interventi

1. L'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nell'Avviso e nelle linee di intervento.

2. Le persone beneficiarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 2 sono inquadrare come tirocinanti, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1106 del 22 giugno 2018 e successive variazioni.

3. Il Servizio Socio-assistenziale individua un assistente sociale responsabile del caso per ogni tirocinante.

4. Il Servizio Socio-assistenziale della Comunità della Paganella comunica al soggetto prestatore scelto dal beneficiario il servizio da attivare ed il relativo piano di frequenza. Nella comunicazione viene indicata la tariffa e la data entro la quale il servizio deve essere attivato, comunque non oltre le quattro settimane dal momento della richiesta ed in accordo con l'assistente sociale, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate.

5. Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti - Centro del fare

Il tirocinio svolto nei laboratori e nei centri del fare si realizza sulla base di un progetto individualizzato di formazione al lavoro redatto dal soggetto prestatore come previsto al punto 5, PARTE I) delle Linee di intervento.

Il soggetto prestatore assicura l'erogazione degli interventi di norma 5 giorni su 7 e per un minimo di 48 settimane su base annua. Eventuali necessità di chiusura, eccedenti le 4 settimane massime previste, dovranno essere preventivamente comunicate alla Comunità e opportunamente motivate.

Le giornate e gli orari di svolgimento del tirocinio sono stabiliti dal soggetto prestatore, nel limite di quanto comunicato dalla Comunità,

	compatibilmente con l'organizzazione dell'attività lavorativa svolta e sono	
	indicati nel progetto individualizzato. L'inserimento su giornata intera del	
	tirocinante prevede un minimo di 6 ore di lavoro e quello su mezza giornata	
	prevede da un minimo di 3,5 ore di lavoro.	
	Il soggetto prestatore assicura:	
	- una costante azione di contatto, osservazione, sostegno e supporto	
	relazionale della persona inserita, anche durante i momenti di assenza;	
	- a collaborazione con tutti servizi istituzionali, in particolare con il	
	servizio sociale territoriale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti	
	nel progetto individualizzato attraverso momenti di verifica e	
	valutazione programmati e la trasmissione di relazioni sull'andamento	
	del progetto;	
	- la messa a disposizione di attrezzature, strumentazioni,	
	equipaggiamenti, mezzi di protezione individuale idonei allo	
	svolgimento delle attività assegnate;	
	- la predisposizione di un registro delle presenze in cui vengono riportati	
	i nominativi dei tirocinanti, la data e l'ora di entrata e uscita e la	
	sottoscrizione da parte di ciascun tirocinante;	
	- la rendicontazione periodica al Servizio Socio-assistenziale dei dati	
	relativi a presenze e assenze dei tirocinanti, secondo le modalità che	
	verranno comunicate, eventualmente anche attraverso sistemi di	
	interoperabilità o di caricamento su apposite piattaforme messe a	
	disposizione.	
	In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta	
	provinciale n.1106 di data 22.06.2018 da ultimo modificata con	
	3	

	deliberazione della Giunta provinciale n. 175 di data 11.02.2022, il soggetto	
	prestatore per ogni tirocinio attivato deve:	
	- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio del tirocinio;	
	- provvedere all'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli	
	infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi;	
	- fornire la necessaria informazione e formazione in materia di salute e	
	sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/2008	
	e garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo	
	decreto;	
	- individuare un tutor/referente con i seguenti compiti:	
	- favorire l'inserimento del tirocinante e promuovere il buon andamento	
	del tirocinio;	
	- effettuare la valutazione del tirocinio in collaborazione con il	
	responsabile del caso, monitorare l'andamento proponendo eventuali	
	modifiche o sospensioni	
	- redigere la relazione finale di tirocinio;	
	- provvedere al pagamento dell'indennità di frequenza al tirocinante entro	
	il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.	
	6. <u>Tirocinio per l'inclusione sociale in azienda</u>	
	Il tirocinio di inclusione in azienda si realizza sulla base di un progetto	
	individualizzato di formazione al lavoro come previsto al punto 5, PARTE	
	I) delle Linee di intervento. Le giornate di frequenza e gli orari di	
	svolgimento del tirocinio sono concordati dal soggetto prestatore con	
	l'azienda ospitante, nel rispetto del monte ore massimo stabilito dal servizio	
	sociale territoriale.	
	4	

	È compito del soggetto prestatore individuare l'azienda ospitante, se non già	
	proposta a monte.	
	Il soggetto prestatore, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di	
	Giunta provinciale n.1106 di data 22.06.2018 da ultimo modificata con	
	deliberazione della Giunta provinciale n. 175 di data 11.02.2022, per ogni	
	tirocinio deve:	
	- provvedere all'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli	
	infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi;	
	- provvedere al pagamento dell'indennità di frequenza al tirocinante entro	
	il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, se non vi	
	provvede direttamente l'azienda ospitante a proprio carico;	
	- rilasciare al tirocinante l'attestazione finale del tirocinio;	
	- segnalare al Servizio provinciale competente in materia di lavoro, per le	
	verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere	
	che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o	
	comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;	
	- individuare un <i>referente</i> che ha i seguenti compiti:	
	- redigere il progetto individualizzato di formazione al lavoro;	
	- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di	
	valutazione gestita in collaborazione con il responsabile del caso e con	
	il tutor dell'azienda ospitante;	
	- supportare il tirocinante attraverso colloqui periodici di rielaborazione	
	dell'esperienza;	
	- monitorare l'andamento del tirocinio proponendo al responsabile del	
	caso eventuali sospensioni e/o modifiche del tirocinio;	
	5	

	- redigere la relazione finale di tirocinio.	
	L'azienda ospitante, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n.1106 di data 22.06.2018 da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 175 di data 11.02.2022, per ogni tirocinio deve:	
	- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio del tirocinio;	
	- provvedere a fornire la necessaria informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/2008 e a garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;	
	- stipulare la convenzione per la realizzazione del tirocinio;	
	- individuare, tra i propri lavoratori, un <i>tutor</i> di tirocinio con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, in possesso di competenze professionali e relazionali adeguate e coerenti con il progetto individualizzato;	
	- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, mezzi di protezione individuale idonei nello svolgimento delle attività assegnate;	
	- collaborare a definire le condizioni organizzative e formative favorevoli all'apprendimento e all'inclusione;	
	- provvedere al pagamento dell'indennità di frequenza al tirocinante entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, se l'indennità è a carico dell'azienda ospitante;	
	- comunicare al soggetto prestatore e alla Comunità, entro il giorno successivo, gli infortuni, le interruzioni intervenute prima della	
	6	

	scadenza del termine previsto, la sospensione del tirocinio, nonché la	
	sostituzione del tutor;	
	- essere in regola con la normativa di cui al D.lgs 81 del 2008 e alla legge	
	n. 68 del 1999.	
	Art. 4 - Risorse di personale, trattamento, requisiti	
	1. Per lo svolgimento degli interventi di accompagnamento al lavoro il	
	soggetto prestatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che	
	in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità della	
	Paganella, si avvarrà di figure professionali idonee a consentirne la	
	realizzazione.	
	2. Il soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni	
	delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,	
	assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli	
	obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.	
	3. Il soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci	
	lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste	
	dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle Cooperative Sociali e	
	relativo integrativo provinciale (CIP).	
	4. Per il personale impiegato nella realizzazione dei servizi oggetto della	
	presente convenzione e nell'attività di coordinamento di cui al successivo	
	comma 5 devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di	
	autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in	
	ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo, per quanto attiene alla	
	definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di	
	qualità.	
	7	

	5. Il soggetto prestatore assicura:	
	- la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i	
	beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e	
	all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al soggetto prestatore	
	non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto	
	all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere	
	effettuata da professionisti esterni al soggetto prestatore;	
	- un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale	
	del personale, di cui è responsabile;	
	- l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del	
	personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a	
	provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;	
	- la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del	
	personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del	
	turnover e per la gestione dei suoi effetti.	
	6. Il coordinatore del soggetto prestatore assicura le seguenti funzioni:	
	- l'organizzazione del servizio ed il coordinamento degli educatori,	
	operatori sociali e tecnici;	
	- la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori	
	e degli operatori sociali/tecnici in termini di rispetto per le indicazioni	
	professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per	
	gli impegni ed orari stabiliti;	
	- la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli	
	interventi;	
	- la costante verifica della qualità del servizio;	
	8	

	- il contatto regolare e la massima collaborazione con il Servizio socio assistenziale e gli altri servizi coinvolti;	
	- la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Servizio Socio-assistenziale.	
	Art. 5 - Sistema tariffario, modalità di pagamento e fatturazione	
	1. Il soggetto prestatore accetta il sistema tariffario così come definito dall'art. 6 dell'Avviso.	
	2. Eventuali variazioni delle tariffe, inclusi gli aumenti derivanti dal rinnovo contrattuale, vengono disposte con specifico atto dell'Amministrazione comunale e comunicate ai soggetti prestatori iscritti nell'Elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.	
	3. La spesa per i laboratori e per i centri del fare, definita in applicazione delle tariffe di cui all'art. 6 dell'Avviso, viene liquidata mensilmente, a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo beneficiario le presenze e le assenze, su giornata intera o su mezza giornata. Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con il Servizio socio assistenziale.	
	La spesa per i tirocini di inclusione sociale in azienda, definita in applicazione delle tariffe e del monte ore di presenza dell'operatore, viene liquidata mensilmente a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo tirocinante le ore di tirocinio e le ore di assistenza svolte dall'operatore. Qualora l'azienda ospitante non versi al tirocinante l'indennità di frequenza, la stessa è a	
	9	

	carico della Comunità della Paganella e deve essere corrisposta dal	
	soggetto prestatore al tirocinante entro il giorno 15 del mese successivo	
	a quello di riferimento. In tal caso il documento fiscale e la	
	documentazione giustificativa devono includere anche l'indennità di	
	frequenza.	
	4. Prima di procedere ai pagamenti, il Servizio Socio-assistenziale effettua	
	le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché	
	l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di	
	quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di	
	inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11,	
	comma 6 del D.Lgs. n.36/2023.	
	5. Il soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere	
	tramite Sdl (Sistema di interscambio) alla Comunità della Paganella. La	
	fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio, il CIG e	
	CUP se previsto, che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio.	
	La Comunità della Paganella non risponde dei ritardi conseguenti alla	
	mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.	
	6. Il soggetto prestatore invia entro il decimo giorno del mese successivo a	
	quello al quale si riferisce il pagamento un prospetto analitico recante i	
	dati significativi per la fatturazione.	
	7. La Comunità provvede al pagamento entro il termine massimo di 30	
	(trenta) giorni dal ricevimento della fattura; l'emissione della fattura	
	dovrà essere successiva all'espletamento delle procedure di	
	accertamento, con esito positivo, della conformità delle prestazioni (con	
	emissione del certificato di pagamento che attesta la regolare esecuzione	
	10	

	degli interventi). Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare	
	la conformità secondo quanto sopra descritto, la Comunità si riserva il	
	termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta	
	comunicazione di cui al comma 8 del presente articolo. L'accertamento è	
	effettuato da parte della Responsabile del Servizio Socio-assistenziale o	
	suo delegato e comunicato al soggetto prestatore. I termini sono sospesi	
	nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o	
	irregolare fiscalmente.	
	Art. 6 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. Il soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che	
	comportano, in particolare:	
	a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse	
	pubbliche, anche in via non esclusiva;	
	b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse	
	pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico	
	bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di	
	pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni;	
	c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni	
	transazione del codice identificativo di gara (CIG).	
	Art. 7 - Obblighi assicurativi e di sicurezza	
	1. Il soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente	
	convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente	
	subiti da persone e cose del soggetto prestatore stesso, di terzi e della	
	11	

	Comunità della Paganella.	
	2. Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.	
	3. A tale scopo si dà atto che il soggetto prestatore ha provveduto al deposito, presso il Comune di Trento copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.	
	4. È obbligo del soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..	
	5. Il soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento degli interventi oggetto della presente convenzione.	
	Art. 8 - Riservatezza e trattamento dei dati personali	
	1. Il soggetto prestatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.	
	2. La Comunità della Paganella e il soggetto prestatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto	
	12	

	legislativo n. 196/2003).	
	3. In relazione alla presente convenzione, la Comunità della Paganella e il	
	soggetto prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le	
	finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno	
	specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del	
	Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.	
	Art. 9 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione	
	1. Il soggetto prestatore è tenuto nella realizzazione degli interventi al	
	rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei	
	dipendenti della Comunità della Paganella (rinvenibile sul sito	
	dell'Amministrazione), per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad	
	osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.	
	2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il	
	soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente alla	
	Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità	
	ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o	
	condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso	
	dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante,	
	dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.	
	Art. 13 - Cause di risoluzione della convenzione	
	1. La convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità, nei seguenti casi:	
	a) perdita dei requisiti previsti dall'Avviso del Comune di Trento;	
	b) grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente	
	convenzione e dagli atti in essa richiamati;	
	c) decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi	
	13	

	dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione,	
	accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-	
	assistenziale, DPGP n. 3-78/ Leg del 09/04/2018;	
	d) opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 2;	
	e) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento	
	dei dipendenti della Comunità della Paganella così come previsti	
	all'art.9.	
	2. La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal soggetto	
	prestatore iscritto all'Elenco con preavviso scritto di almeno 60 giorni	
	rispetto alla data fissata per la disdetta, trasmesso via posta elettronica	
	certificata alla Comunità della Paganella.	
	3. In caso di risoluzione della convenzione il soggetto prestatore si	
	obbliga a mettere a disposizione della Comunità, in via provvisoria, le	
	strutture e il personale dedicato ai servizi per il tempo necessario	
	all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di	
	un nuovo soggetto prestatore.	
	Art. 11 - Vicende soggettive del soggetto prestatore	
	1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli	
	atti di trasformazione, fusione e scissione relative al soggetto prestatore	
	non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune di Trento fino	
	a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta	
	trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei	
	requisiti previsti di cui all'art. 4 dell'Avviso e non dichiari di assumersi gli	
	impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente	
	convenzione.	
	14	

	2. Nei 60 giorni successivi il Comune di Trento può opporsi al subentro	
	del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione	
	dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.	
	3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di	
	prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di	
	manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al comma	
	2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto	
	si ha per accolto e il Comune di Trento procede alla presa d'atto dello	
	stesso.	
	4. Qualora il soggetto prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o	
	più interventi attivi apra una procedura per licenziamenti collettivi,	
	interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per	
	mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in	
	caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32	
	della L.P. 2/2016.	
	Art. 12 - Monitoraggio del servizio	
	1. La Comunità della Paganella e il soggetto prestatore si impegnano a	
	realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività anche	
	per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per	
	la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento degli interventi.	
	Art. 13 - Vigilanza	
	1. La Comunità della Paganella si riserva la possibilità di svolgere in	
	qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e di	
	procedere ad opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco. Il soggetto	
	prestatore si impegna a collaborare al fine di facilitare le relative verifiche.	
	15	

	Art. 14 - Revisione della convenzione	
	1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa	
	della Comunità. Le eventuali modifiche devono essere preventivamente	
	comunicate ai soggetti prestatori iscritti all’Elenco. La convenzione è da	
	ritenersi automaticamente aggiornata.	
	2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive	
	disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia	
	connessi alle eventuali situazioni di emergenza.	
	Art. 15 - Foro competente	
	Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero	
	sorgere in dipendenza della presente convenzione. Qualunque	
	contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente	
	all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene	
	devoluta all’Autorità giudiziariacompetente.	
	Art. 16 - Oneri fiscali	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi	
	dell’articolo 1 Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.	
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del	
	D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	Soggetto gestore	

	Comunità della Paganella	
	La responsabile del Servizio Socio-assistenziale	
	16	